

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 d), paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che nessun additivo possa essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.
- (2) Nel caso degli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, che comprende i microrganismi e gli enzimi, può essere concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato per un additivo già autorizzato se le condizioni di cui all'articolo 3, lettera a), sono soddisfatte.
- (3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione⁽³⁾.
- (4) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo microrganismo.
- (5) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione presentata per il microrganismo risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.
- (6) L'impiego del microrganismo per i polli da ingrasso di cui all'allegato I dovrebbe pertanto essere autorizzato senza limite di tempo.
- (7) L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione⁽⁴⁾ per quanto riguarda la forma liquida e dal regolamento (CE) n. 937/2001⁽⁵⁾ della Commissione per quanto riguarda la forma granulare.

- (8) L'impiego del preparato a base di enzimi endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotti dall'*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione⁽⁶⁾.
- (9) L'impiego del preparato a base di enzimi endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione⁽⁷⁾.
- (10) L'impiego del preparato a base di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dall'*Aspergillus niger* (CBS 520.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione⁽⁸⁾.
- (11) L'impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione⁽⁹⁾ per quanto riguarda la forma solida e dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione⁽¹⁰⁾ per quanto riguarda la forma liquida.
- (12) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi.
- (13) Dalla valutazione delle domande di autorizzazione presentate per ciascun preparato a base di enzimi risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.
- (14) L'impiego dei suddetti preparati a base di enzimi per i polli da ingrasso, alle condizioni di cui agli allegati II, III, IV, V e VI, dovrebbe pertanto essere autorizzato senza limite di tempo.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.⁽⁵⁾ GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.⁽⁷⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.⁽⁸⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.⁽⁹⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.